Novarien Givellorū.

La genuina specie del fatto propostomi ad effetto di pronunciarvi sopra il mio sentimento parmi essere precisam.te quella, che ora viene da me a parola per parola riferita.

Mons.r Ill.mo e R.mo Vesc.o di Novara giunto, che fu all'amata sua Chiesa di sua sposa, ritrovò che alcuni Particolari pagavano alla sua Mensa Vesc.le alcune misure di grano ad uso del Luogo p. titolo di Livello sopra la porzione dei beni, che da ciascuno dei Livellarj si ritiene, e possiede senza contradizione. Fattesi quindi tutte le più minute ricerche nell'Archivio Vesc.le non è stato possibile di rinvenire documento alcuno della concessione anticam.te fatta di tali beni ai sud.i Particolari, affine d'entrare in cognizione del vero titolo col quale essi beni della Mensa furongli conceduti, e ritengonsi dai sud.i Particolari ~~della Mensa~~

Viene però supposto in fatto, che nei libri economici di tali registrato il tal, o il tal altro dei Concessionarj deve, e paga tante misure di grano ad uso del Luogo p. titolo solamente di Livello alla sud.a Mensa Vesc.le, e ciò apparisce non solo dai Registri moderni del Pregantaneo Ill.mo Vesc.vo che probabilmente cavati, e formati saranno a tenore delle stato delle Rendite antiche della Mensa Vesc.le, ma il med.o si trova ancora allibrato anche nei monumenti più vetusti dell'Archivio in vigore dei quali s'esige dalla Mensa le divisate misure di grano da tutti detti Particolari, e pur si concorda col tenore ancora delle ricevute antiche, e moderne, che si fanno dagl'Economi pro tempore sopra tali esigenze, e rispettivi pagamenti.

Zelando per tanto il riferito Ill.mo Vesc.vo gl'utili della sua Mensa ha fatto prefiggere un termine a ciascheduno dei sud.i Particolari avanti il Giudice Laico, dentro del quale spazio produrre si dovessero i documenti legitimi delle rispettive loro concessioni, altrimenti non provando il titolo delle med.e concessioni, ciascuno di sud.i Particolari s'intenda, e debba essere caducato dal comodo di ritenere, e godere tali fondi di ragione spettanti alla stessa Mensa Vescovile.

Li sud.i Particolari in qualità di Rei convenuti non avendo miglior documento hanno prodotto le confessioni, o siano le ricevute dei pagamenti delle sud.e Misure di grano fatti da molt'anni in questa parte alli rispettivi

Economi pro tempore della riferita Mensa Vesc.le, nelli quali Introiti, e ricev-
aggiunte s'esprime, che tali pagamenti di misure di grano si fanno per titolo d[i]
vello, come si legge registrato nei Libri maestri d'economia della stessa Mensa.
Di questa prova sembra non essere contento Mr. Vesc.vo, e però bramerebbe, che ritrovan[dosi]
avesse luogo la desiderata caducità, come più vantaggiosa alla sua Mensa, e c[he]
che li sud.i confessi, e ricevute non bastino per escluderla;
All'incontro però gl'accennati particolari, e possessori dei sud.i Beni si persuadono
non potere essere astretti a produrre il preciso titolo delle rispettive loro concessio-
ni, e di non essere soggetti alla decantata caducità, perchè non Conosco di tenim[en]-
to legittimo per provare pro titolo, trattandosi di concessioni antichissime, delle q[uali]
non è possibile di rintracciarne il principio, se non si deduce dalla piena loro osserva[nza]
In oltre credono altresì di non potere essere obbligati dalla Mensa a riportar[e]
presentemente un beneplacito Apostolico per conservarsi nel dritto di continuar[e]
a godere li sud.i fondi e con questa solennità procurarsi il buon titolo, ovvero d[i]
convalidare quello, che di già anno dalla stessa piena osservanza, ma credon[o]
costantemente di potersi abbastanza appoggiare sopra l'immemorabile possess[o]
che anno di godere quei fondi con pagare alla Mensa l'annua risposta
o sia canone mediante la sud.a misura di grano
Essendo quindi io infrascritto consultato sopra di ciò sono di sentimento che il sud.
nato Mr. Vesc.vo non possa, ne debba molestare li sud.i Particolari, e Possessori d[ei]
sud.i Beni della sua Mensa, mentre si scorge ad evidenza, che soccomberebbe
tanto in giudizio possessorio, quanto in petitorio, e la strada già da lui te-
nuta di prefiggere come sopra il termine ai divisati Particolari a produrre
il titolo, altrimenti, che restino caduchi dai sud.i Beni, comparisce aper-
tamente essere stata una violenza, e molto disdicevole al sud.o Vescovo
Poichè ad effetto di detrudere dal possesso li sud.i Particolari, e farli incorrer[e]
nella pretesa caducità, si deve contro di questi regolarmente procedere c[on]
buon'ordine di giudizio, e non già cominciare con prefissione di termini, la
quale oltre l'essere ingiustissima, si renda ancora sospettissima in Person[a]
di Mr. Vesc.vo fornito di giurisdizione, ed autorità per mirare ai maggiori vantag[gi]
della sua Mensa in oppressione dei sud.ti Particolari. E però se Mons[ignor]
Vescovo istruirà il suo giudizio servato juris ordine, comincerà a soccomb[ere]

in poss-

in possessorio, perche li Particolari otterranno la manutenzione in possesso di ritenere li sud.i Beni, e di pagare, come sopra le sud.e misure di grano in risposta alla Mensa Vescovile.

Questa manutenzione si renda innegabile a favore dei sud.i Particolari, ne vi sarebbe Giudice, il quale potesse punto, ne poco ritardarla, prima di passare a conoscere il merito delle pretenzioni di M.r Vesc.vo in Giudizio petitorio.

Ciò presupposto converrebbe che M.r Vesc.vo assumesse una lite dispendiosissima, ed in qualità d'Attore dovrebbe egli per il primo provare, che li sud.i Particolari possegano tali beni non a titolo di Livello, ma d'Enfiteusi, o d'altro Contratto, che a Lui fosse maggiormente profittevole.

Che se p. confessione della stessa Mensa Vescle, come apparisce da suoi Libri d'Economia, altra prova non potrebbe aversi di quella, che già si vede, cioè, che li sud.i Particolari pagano la divisata misura di grano a titolo di Livello, e che di questo tenore contengono ancora tutti li Confessi, e ricevute dei pagamenti, che li Economi della Mensa fanno alli sud.i Particolari p. loro giustificazione, chi non veda, che M.r Vesc.vo anderebbe a perdere la causa anche in petitorio anzi a mio credere sarebbe temerità somma di chi persuadesse un così degno Prelato ad assumere controversie tanto spallate, ed insussistenti, e venendo la causa nella Curia di Roma in grado d'appellazione, non sarebbe di troppo onore a M.r Vesc.vo il sentirsi da questi Giudici, ch'Egli promove Liti, ma meridiani di Lana Caprina.

Che se il fatto med.o decida la controversia a favore dei Particolari, molto più si deciderebbe a pro d'essi anche in buona legge, poiche assiste a favore dei med.i una così lunga immemorabile, che fa presumere ogni miglior titolo di questo Mondo, onde li Particolari potranno dire, ed allegare, che il contratto sia stato dique ab initio una locazione perpetua transitoria di qualunque estraneo Erede, che li sud.i Beni della Mensa furono, e sono de solitis locari, e che si debba presumere essersi intervenuto il Beneplacito Apostolico, benche ora non si possa da essi adurre p. non averlo in pronto da mostrarsi.

In somma li sud.i Particolari in vigore della sud.a Particolare possono allegare quel titolo, che più loro aggrada, e piace, e sarà loro ammesso principal.te dai Tribunali di Roma, dove sono Giudici, che fanno in simili genere portentosissime stupore, alcuni de' quali qui si riferiscono p. comprova di quest'assunto.

C. primieramente la S. C. del Consilio in una Aieracen 16 Marzo, e risoluta

li 30. med.° 1743. al tom. 12. si vede avere atteso in molti casi la sola prescri-
zione quadragenaria, senz'alcun altro titolo, come in termini d'esigenza d'ob-
blazioni appunto si scorge ammesso, ed approvato nell'avvennata risoluzione
de 30. Marzo.

La natura poi dell'Immemorabile seco porta, che non si possa opporre
alcuna eccezione contro di chi la gode, e può allegarla in proprio favo-
re, mentre essa esercita le proprie forze, non solamente contro quelle co-
che sono secondo la disposizione di ragione, ma ancora contro di quelle che ann-
la resistenza del jus comune, come discorrono il Castel. controv. 73. n. 10. tom. 1.
Rot. decis. 693. n. 1. et dec. 314. n. 14. tom. 4. et dec. 493. n. 4. et 5. p. 19. rec. e
cioè che si richiedessero mille dispense del sommo Pontefice per sostenere un
sol atto, poiché tutte si credono essersi intervenute come testifica il Trobat.
de effect. immemorab. quaest. 13. art. 2. n. 12. Card. de Luca de Regal. discur.
47. n. 2. et de alienat. et contr. discor. 7. n. 8. Rot. decis. 933. n. 6. et dec. 812. n.
7. cor. Barat. et dec. 314. n. 58. cor. Priolo.

Una sì presuntiva prova che ivi intervenuto il Beneplacito Apostolico viene ammes-
sa, e comprovata da tutti li Giureconsulti, in guisa, che resta comunemente repu-
tata prova Juris, et de Jure, e che niun'altra prova ammette in contrario, co-
me costantemente affermano li Dottori allegati dal Pitonio de Controvers. Pa-
tron. alleg. 29. n. 86. ton. me. Severol. in ejus discept. pro cap. Cartusian in prop.
apud eund. Piton. discept. ecclesiast. p. 2. in fin. n. 8. Rot. ad ornat. Card.
de Luca dec. 2. n. 19. de dote tom. 8. in Placen. Bonorum 4. 8bris 1726 §
quin imo cor. Cornel. et in Brixinonen Donationis 7. May. 1736 §. 4.
cor. Card. Rezzonico.

Di più si riflette, che all'immemorabile non averanno mai inteso di derogare le sagre
Congregazioni, nè le Costituzioni Pontificie, se nella risoluzione non si facia
una speciale ed individua menzione della med.ª come insegna la scuola
universale dei Canonisti, e riferisce ancora il Cantuesso in Theatr. Regular.
verb. sepultura fol. mihi 494. Pariss. cons. 102. sub. n. 464. vers. quæ præcipu
et seq. lib. 1. Rot. dec. 893. sub. n. 2. cor. Molin. ibi = ubi quod Decreta S.
C.ni Episcoporum et Regularium non derogant expressè consuetudini immemorab
prout ad hunc effectum requiritur allegando, dec. 543. n. 8. cor. Fancetta. =
ibi = Quibus positis non subsistit, quod immemorabilis hujusmodi sublata

fuerit ex decreto S. C. R., cum similia Decreta immemorabili non derogent
quoties de illa expressa mentio facta non fuerit, et n. 9. ibi = Nam in
causa Jossanen, licet fuerit expresse sublata immemorabilis, tamen
hoc ipsum dici non potest, quoad secundum dubium, in quo fuit quesitum, an lice-
ret clavare bancam consuetudine non obstante, et sic reticita qualitate im-
memorabilis, quamobrem responsio S. Congregationis sub illis verbis predicta consue-
tudine non obstante, debet intelligi de simplici consuetudine, de qua in eod.
dubio querebatur, non vero de immemorabili, de qua in primo dubio tantum ques-
situm fuerat, et n. 10. = ibi = Decretum vero in alia Causa Sulmonen. monialium,
sub verbis consuetudine pariter non obstante compertum quoque fuit non compre-
hendere immemorabilitatem, quia S. Congregatio si ipsam tollere voluisset, de ea expressam
mentionem fecisset, et dec. 101. n. 29. p. 10. rec. et in Ovetan. Immunitatis 16 Ja-
nuarij 1705. §. ita contra cor. Omanna, et in Trojanen. delationis crucis 10 Xbris
1708. §. Neque cor. Card. Aldovrando.

Adunque il dritto dell'Immemorabile non anno mai inteso di derogare le
Sagre Congregazioni, Costituzioni Apostoliche, ne altri Tribunali, quante sentenziale
ragione anno li divisati Particolari, e Possessori dei Beni di codesta Mensa
per ottenere, che a loro sia fatta una tal giustizia, giacche si trovano in
una immemorabile possessione, ed osservanza di godere, e ritenere tali beni
a titolo di Livello coll'annua risposta delle consuete misure di grano,
abbenche una tal concessione gli fosse stata accordata contro l'espressa
disposizione, ed assistenza di ragione, mentre in questo caso dovrebbe sem-
pre a loro vantaggio presumersi qualunque Pontificia approvazione.

La Congregazione del Concilio, e dei Vescovi, e Regolari di Roma, quando sentono
addursi l'immemorabile, anno sempre costumato di rescrivere, che li
Vescovi servent solitum, sinche introdotto contro la manifesta resistenza
di ragione, come in termine di concedere la facoltà di fare una proces-
sione ai Regolari fuori dei termini del lor monastero, e trà i Limiti
d'una Parochia dispone, e desirò in una Savonen. 4. Xbre 1668. et in Papi-
nien. 11. Maij 1696 apud Monacel. p. 1. for. 7. n. 27. lib. b. et testatur Motte-
ue. offic. curr. cap. 40. n. 7. idemque decrevit Sacra Congregatio Concilii 6. Junii 1708.
in Aquen ad 1. dubium, ubi querebatur an fratribus formaliter loci Anciss liceat
extra propria ~~...~~ claustra et districtus loca consueta facere Processionem B. M.

Virginis de Monte Carmelo occasione suæ festivitatis, petita tn licentia a Parocho licet non obtenta, et responsum fuit: affirmative.

Indi fu confermata, come oltre il S. Mattoccuio, e Monacello fa testimonianza nei med.i termini il Lax Jordan. Elucubrat. Canonic. tom. 2. lib. 7. tit. 14. n. 63. vers. ipsi autem. Sed in his crederem attendendam esse consuetudinem, quia per ipsam præsumitur licentia Epi saltem tacita. Sic apud nos Regulares majorem partem Civitatis circumire solent ac si ipsam Cathedralem cum suis Processionibus transire ab immemorabili.

A tutto ciò è una ragione incontrastabile di sopra adotta, che la Consuetudine immemorabile si deve osservare tanto negl'atti permessi quanto in quelli contrarii alla stessa disposizione di ragione, secondo conchiude la Glossa in §. De cætero in verb. præscriptione auth. ut de Comuni Ruin. cons. 13. in fin. Lib. 2. Covar. lib. 3. var. resol. cap. 13. n. 13. Gratian. discept. foren. cap. 318. n.o 10. et seq. ubi multi concordantes.

Finalmente in virtù di questa med.a immemorabile la Sagra Rota Romana decise, che un dritto ecclesiastico, di cui sono i laici incapaci poterse da essi avere, e godersi pienamente mentre non istà mai disgiunta della presunzione e fama del privilegio Ap.lico, come in termine d'esazione di decime seguendo la notissima teorica di Gio: Andrea, ha definito nella decis. 78. n. 11. cor. Ansald. tom. 1.: ibi: ubi atenus quasi possessio seu consuetudo immemorabilis sese induceretur et constipatur etiam a fama Privilegii, non est dubium quod sese decimandi rendere valeat etiam apud Laicos, alioquin decimandi ecclesiasticorum incapaces, juxta receptam theoricam Joan. Andreæ in capitulo Apostolica n. 9. ad fin. vers. satis videtur de his, quæ fiunt a Prælatis de Monet. de decimis cap. 5. sub num. 59. et n. 116. Mojuett. allegat. 39. n. 6. et seq. Rot. cor. Celso. decis. 131. n. 2. cor. Priol. decis. 321. n. 6. et dec. 375. n. 3. et 4. p.e 15. rec.

Per la qual cosa chi non comprende, che essendo noi in una materia del tutto indifferente, cioè nè del tutto contraria, nè ominamente conforme alla disposizione di ragione, li S.i Particolari e Possessori sud.i se allegheranno in loro difesa questa prossima immemorabile sortiranno certamente vittoriosi da quest'intrigo, e poca lode se non che biasimo potrebbe risultarne alla Curia Vescovile, che s'ha cimentati senza fondamento.

E siccome a chi stende simili voti per la verità, e coscienza deve stargli a cuore la stima, e l'onoratezza dei Vescovi, come quelli che sono più in vista del Mondo Cattolico, così io sottoscritto sono nel divisato sentimento, che Mr. Vesc.vo non possa giust.te molestare cod.i Ass.i Particolari nel sistema, di cui si tratta con lo specioso pretesto di zelare ai vantaggi della propria Mensa, di cui egli è un puro Amministratore, quantunque sia tenuto di procurare i progressi della med.a a beneficio dei suoi Successori, dovendosi una tal premura, ed obligo restringersi nei confini del giusto, e dell'onesto.

Questo dunque è quanto ho potuto debolmente delineare secondo i dettami della giustizia seguendo li stimoli della propria coscienza, e cognizione legale nell'una e nell'altra Giurisprudenza, doppo lo spazio di venti, e più anni, da che m'esercito nella Curia Romana, e posso attestare per esperienza d'aver vedute le decisioni dei Tribunali in simili cause, pria ispessamente frequenti eccitate dai Vescovi, talora ad altrui istigazione, e tal volta a proprio talento, per volere a dismisura zelare ai vantaggi della Vescovile Mensa senza la Base della Ragion legale, salvo sempre etc.

Ita sentio Ego Theodorus Bozzanca Civis Mediolanen., in Curia Romana Iuris utriusq. D.r, ac Ill.mi et R.mi D. Francisci M.a Morelli Auditor, salvo etc.

[illegible]

[illegible] decisioni [illegible] in appresso [illegible]

[illegible] n. 9. ad fin. Cons. decis. [illegible] [illegible] Moret. de decisionibus cap. 5. sub num. 57. et n. 100. [illegible] Magist. 37. n. 6. et seq. Rot. Dec. [illegible] decis. 131. n. 9. [illegible] decis. 301. n. 6. [illegible] decis. 374. [illegible] [illegible] 25. [illegible]

[illegible] materia del tutto indifferente, cioè [illegible] conforme alla disposizione di ragione, li [illegible] [illegible] [illegible] fondamento.

FONDAZIONE MARAZZA